DISCIPLINA DELLA PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

Art. 10

Entrata in vigore

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 20 marzo 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Versione in vigore dal 19 marzo 1994, non più in vigore dal 18 maggio 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina della proroga degli organi amministrativi
Estremi	Decreto-legge 17 marzo 1994, n. 179
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-della-proroga-degli-organi-amministrativi-1994/art-10-entrata-in-vigore/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it